



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 67 DEL 20/04/2021)

OGGETTO: RICORSO AI SENSI DELL'ART. 702 BIS C.P.C. INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DEL SIG. C.S. C/ COMUNE DI ORISTANO PER L'ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DEFINITIVA DI INDENNITÀ DI ESPROPRIO - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO.

L'anno **2021** il giorno **20** del mese di **aprile** in modalità telematica da remoto, alle ore **18:00** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
LUTZU ANDREA	Sindaco	Presente
SANNA MASSIMILIANO	Vice Sindaco	Presente
ANGIOI ANGELO	Assessore	Presente
LICHERI GIANFRANCO	Assessore	Presente
MURRU CARMEN	Assessore	Presente
PINNA FRANCESCO ANGELO	Assessore	Presente
SOTGIU MARCELLA	Assessore	Presente
ZEDDA MARIA BONARIA	Assessore	Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale CHERGIA MARIA RIMEDIA

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.



La Giunta Comunale

Su proposta del Sindaco.

Premesso che:

1. Il ricorrente risulta proprietario di un'area sita nel territorio del Comune di Oristano di superficie complessiva di 757 metri quadrati, con destinazione urbanistica nel PUC prima "G4_1-Infrastrutture dei trasporti" poi modificata in zona "G1_1 - Attrezzature di Servizio" con apposita variante approvata definitivamente con deliberazione C.C. n. 49 del 15/11/2012 e non "G5. Servizi generali" come dichiarato dal proprietario;
2. Il Comune di Oristano, con nota prot. n° 51528 del 24/10/2017, comunicava al ricorrente l'avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree ricadenti nel programma di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie denominato "Oristano EST", aree tra le quali rientrava quella di proprietà del ricorrente;
3. In seguito all'approvazione dei progetti definitivi relativi ai lavori di riqualificazione delle aree circostanti la stazione ferroviaria di Oristano, tra le quali anche quelle del ricorrente, l'Amministrazione procedeva all'approvazione del piano particellare d'esproprio e, con determinazione dirigenziale n° 113 del 5/2/2019, comunicava al ricorrente la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione, quantificata nella misura di € 23.845,50 (€ 31,50 per metro quadro) e gli notificava il decreto di esproprio in data 20/10/2020.
4. Per quanto riguarda la stima dell'area, l'importo di 31,50 €/mq è stato desunto dalla stima delle aree di proprietà delle Ferrovie dello Stato, confinanti con l'area di proprietà del sig. C.S. e aventi la stessa destinazione urbanistica (zona G1_1 nel PUC vigente). L'importo a metro quadrato è stato indicato dalla stima denominata "Stima di due terreni edificabili in zona urbanistica G1_1 ad Oristano" redatta dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sardegna - Direzione Provinciale di Oristano - Ufficio Provinciale Territorio a seguito dell'accordo di collaborazione tra l'Agenzia suddetta e il comune di Oristano prot. n. 37766 del 04/08/2017.

Visto il ricorso pervenuto in data 24.11.2020 con prot. n° 66541, davanti alla Corte d'Appello di Cagliari presentato dagli avvocati Marcello Caddori e Umberto Cossu per il riaccertamento della misura dell'indennità di espropriazione del terreno di proprietà del sig. C.S..

Vista la nota della Corte d'appello di Cagliari del 24.11.2020 con la quale si comunica la fissazione dell'udienza per la discussione dinanzi al collegio per il 14/05/2021.



COMUNE DI ORISTANO

Considerata, conseguentemente, l'urgenza di adottare la deliberazione in ordine alla costituzione o meno del Comune nel giudizio radicatosi quale atto dovuto.

Visti i documenti agli atti, inviati il 19/02/2021 dal servizio urbanistica e pianificazione territoriale e la relazione dettagliata del Dirigente del Servizio Urbanistica in pari data, in cui esprimeva parere favorevole riguardo all'opportunità di resistere in giudizio.

Vista la nota dell'Avv. Caccavale, dell'Avvocatura interna, in data 20/04/2021 con la quale esprime parere favorevole alla costituzione in giudizio in quanto atto dovuto e al fine di difendere le ragioni dell'Ente e gli atti adottati che appaiono legittimi.

Inteso aderire alle conclusioni dell'Avvocatura sopra riportate e provvedere con urgenza alla autorizzazione alla costituzione del Comune di Oristano nel giudizio davanti alla Corte d'Appello di Cagliari presentato dagli avvocati Marcello Caddori e Umberto Cossu per il riaccertamento della misura dell'indennità di espropriazione del terreno di proprietà del sig. C.S. con la condanna del Comune anche al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Vicesegretario Generale, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, allegato alla proposta di deliberazione.

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle risorse, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Con votazione unanime palese.

Delibera

Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate.

1. Di autorizzare la costituzione del Comune di Oristano nel procedimento presentato davanti alla Corte d'Appello di Cagliari presentato dagli avvocati Marcello Caddori e Umberto Cossu per il riaccertamento della misura dell'indennità di espropriazione del terreno di proprietà del sig. C.S. con la condanna del Comune anche al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria.



COMUNE DI ORISTANO

2. Di dare atto che il Segretario Generale provvederà alla nomina del legale cui verranno affidate le difese del Comune con ampio mandato di intraprendere ogni opportuna azione a tutela delle ragioni dell'Ente ed in ogni fase e grado del processo.

3. Di dichiarare inoltre, a voti parimenti unanimi, il presente atto, stante i termini ristretti per la costituzione in giudizio, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.

CHERGIA MARIA RIMEDIA/PIRAS SIMONA

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Vice Segretario Generale
CHERGIA MARIA RIMEDIA